

(2003/C 268 E/089)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0292/03
di Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) alla Commissione**

(3 febbraio 2003)

Oggetto: Dichiarazione rilasciata il 26 gennaio 2003 da Tony Blair sulla CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo) in merito agli articoli 6 e 7 del TUE

Il 26 gennaio il premier britannico Tony Blair ha dichiarato attraverso i media di prendere seriamente in considerazione la possibilità di non rispettare più gli obblighi che scaturiscono dalla CEDU (in particolare dall'articolo 3 della Convenzione) o di denunciare la stessa CEDU per ridurre il numero dei richiedenti asilo nel Regno Unito.

L'articolo 6, paragrafo 1 del nuovo trattato sull'Unione, che entrerà in vigore tra breve, sancisce che l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU in quanto principi generali del diritto comunitario.

L'articolo 7, paragrafo 1 conferisce alla Commissione la competenza di presentare al Consiglio una proposta tesa a constatare l'esistenza di una violazione dei principi dell'articolo 6, paragrafo 1 da parte di uno Stato membro.

Non ritiene la Commissione che il mancato rispetto degli obblighi che scaturiscono dalla CEDU o la denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro costituiscano una violazione dei principi di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2?

Il mancato rispetto degli obblighi che scaturiscono dalla CEDU (in particolare dall'articolo 3 della Convenzione) o la denuncia della Convenzione da parte del Regno Unito non costituiscono motivo per la Commissione di presentare una proposta al Consiglio conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(3 marzo 2003)

La Commissione ha preso atto delle dichiarazioni del primo ministro britannico.

La Commissione riconosce che l'interrogazione posta dall'onorevole parlamentare è pertinente, tenuto conto del ruolo particolare attribuito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea come pure dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell'ambito del regime di tutela dei diritti fondamentali dell'Unione.

Tuttavia, prima di prendere posizione sul merito, la Commissione desidera proseguire le sue riflessioni, alla luce di eventuali sviluppi.

(2003/C 268 E/090)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0298/03
di Wilhelm Piecyk (PSE)
e Helle Thorning-Schmidt (PSE) alla Commissione**

(7 febbraio 2003)

Oggetto: aiuti di Stato e occupazione nell'UE nel settore del trasporto marittimo

Uno degli obiettivi principali degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato al trasporto marittimo⁽¹⁾ è sostenere e tutelare l'occupazione nell'UE. Tale obiettivo è stato fissato tenendo conto del fatto che da alcuni anni si registra un calo del numero di marittimi comunitari, mentre cresce in modo sostanziale il numero di marittimi di basso costo provenienti da paesi terzi.

Prima di adottare detti orientamenti, le istituzioni europee avevano sottolineato a più riprese la necessità di sostenere l'occupazione di marittimi comunitari, ad esempio, con la comunicazione della Commissione «Verso una nuova strategia marittima»⁽²⁾, e la risoluzione del Consiglio del 24 marzo 1997 su una nuova strategia diretta ad aumentare la competitività dei trasporti marittimi comunitari⁽³⁾.

La risposta data negli orientamenti è stata pertanto quella di concedere agli Stati membri la possibilità di accordare esenzioni fiscali ai marittimi comunitari, al fine di ridurre il divario di competitività tra i marittimi comunitari e la manodopera a basso costo dei paesi terzi.

Nell'aprile 2001, la Commissione ha pubblicato una comunicazione europea sulla formazione professionale e l'arruolamento della gente di mare⁽⁴⁾. La Commissione cita la manodopera extracomunitaria meno costosa come motivo del continuo calo numerico della gente del mare della CE e ribadisce che «i servizi della Commissione continueranno a monitorare i risultati della loro applicazione e ne terranno conto quando si tratterà di proporre la prossima revisione degli orientamenti, particolarmente per quanto riguarda le misure di supporto dell'occupazione.» (cfr. pag. 10 della comunicazione).

Sulla base di quanto summenzionato, la Commissione concorda sul fatto che gli aiuti di Stato a sostegno dell'occupazione della manodopera extracomunitaria a basso costo sono in contrasto con l'obiettivo di sostenere l'occupazione comunitaria? In che modo la Commissione intende incentivare l'occupazione comunitaria nel settore marittimo nell'ambito della revisione in atto degli orientamenti?

⁽¹⁾ GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5.

⁽²⁾ COM(96) 81.

⁽³⁾ GU C 109 dell'8.4.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ COM(2001) 188.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(2 maggio 2003)

Gli orientamenti comunitari sugli aiuti al trasporto marittimo del 1997 prevedono che gli Stati membri possano aiutare le compagnie marittime a migliorare la loro competitività riducendo i costi di funzionamento, grazie tra l'altro a riduzioni o deroghe agli oneri fiscali e sociali dei marittimi.

D'altra parte, gli aiuti al trasporto marittimo hanno anche l'obiettivo di promuovere il know-how marittimo e l'occupazione nella Comunità, a terra e a bordo.

La Commissione sta preparando una comunicazione sulla revisione degli orientamenti del 1997 che confermerà gli obiettivi fissati in precedenza e migliorerà gli strumenti per la loro attuazione.

(2003/C 268 E/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0314/03 di Proinsias De Rossa (PSE) alla Commissione

(10 febbraio 2003)

Oggetto: prospetto delle relazioni fornite dall'Irlanda sull'attuazione della legislazione in materia di ambiente

Ai sensi della direttiva 91/692/CEE⁽¹⁾ gli Stati membri sono tenuti ad elaborare e trasmettere alla Commissione relazioni periodiche sull'attuazione della legislazione in materia di ambiente a livello nazionale. La Commissione può fornire un elenco dettagliato, specificando ogni singolo atto legislativo adottato a partire dal gennaio 1998, indicando quante relazioni essa avrebbe dovuto ricevere dall'Irlanda e quando pensa di ricevere le relazioni mancanti, qualora sia stata informata dei tempi previsti per la loro consegna? Può inoltre fornire una valutazione in merito agli effetti che può avere la mancata trasmissione di tali relazioni, richiesta dalla succitata direttiva?

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(17 marzo 2003)

Gli obblighi in materia di comunicazione ai sensi della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente riguardano tre settori principali della legislazione ambientale: